



*Consiglio Regionale della Campania*

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2011.0025245/P**

Del. 24/10/2011 16 16 32

*Il Presidente*

Al Sig. Presidente della Giunta regionale  
On. Stefano Caldoro  
Via S. Lucia, 81 - N A P O L I

Oggetto: Errata corrige legge regionale 11 ottobre 2011, n. 16 “Modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007), modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e modifica ed integrazione dell’articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)”.

Si richiede ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della Regione Campania in forma digitale, la pubblicazione dell’errata corrige concernente l’articolo 1 della Legge regionale 11 ottobre 2011, n. 16.

*Articolo 1 pubblicato sul BURC n. 65 del 17 ottobre 2011:*

Art. 1

Modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1  
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007)

1. All’articolo 9, della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1, è aggiunto il seguente comma:  
“5. La disposizione di cui al comma 4 non trova applicazione nei confronti di coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale, per i quali, nelle more dell’approvazione della legge regionale organica di disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente, dei componenti della Giunta e dei Consiglieri regionali, si applicano le disposizioni della legge 23 aprile 1981, n.154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale).”.



Consiglio Regionale della Campania

*Articolo 1 corretto da sostituire a quello già pubblicato:*

Art. 1

Modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1  
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge  
finanziaria regionale 2007)

1. All'articolo 9, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, è aggiunto il seguente comma:  
“5. I consiglieri regionali che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto di  
cui all'articolo 416-bis del codice penale, restano sospesi dalla carica fino alla sentenza  
definitiva.”.

Il Presidente